

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, CASATI, TESINI, CARELLI

Presentata il 20 aprile 1988

Inserimento dell'insegnamento della stenografia in alcune facoltà o istituti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento della stenografia in alcune facoltà ed istituti universitari per dare ai docenti di questa disciplina una formazione di livello universitario che tuttora loro manca.

Allo stato attuale, infatti, poiché la stenografia non fa parte dei piani di studio di nessuna facoltà o istituto universitario, gli insegnanti di questa materia, pur svolgendo la loro attività didattica in vari istituti secondari superiori (istituti tecnici commerciali, istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti di lingue estere, istituti professionali per il commercio, istituti tecnici per il turismo, enti di formazione), non sono in possesso di una preparazione a livello universitario e non possono quindi fare valere un titolo accademico, al pari del restante personale docente.

Prendendo le mosse dal riconoscimento dell'improrogabile esigenza che ogni insegnante, dalla scuola materna fino alla scuola superiore, abbia una formazione universitaria, si deve affermare che non può permanere nella scuola italiana un'assurda divisione tra personale insegnante laureato e diplomato.

Non ci si può sottrarre, pertanto, al dovere di compiere questo salto di qualità che può consentire agli insegnanti, qualunque sia la disciplina praticata, di concorrere con pari dignità ai compiti formativi della scuola.

Tutta la pedagogia contemporanea è concorde nell'esigenza di evitare la tradizionale distinzione tra discipline formative e non. Nel caso, poi, della stenografia va posto in rilievo che essa può e deve riguardare tutta la formazione e la preparazione culturale della persona, se è vero che « il processo che lo stenografo

compie, che non è la trascrizione meccanica, uniforme, pura e semplice, di ciò che ascolta come può fare e fa una macchina, ma una trascrizione intelligente, duttile, che completa, rifinisce, integra, supplisce alle carenze di chi parla e le completa, dando alla lingua, al linguaggio, alla frase, la struttura completa, senza intervenire nel merito, senza operare sulla sostanza, ma rendendo un servizio alla completezza di quel periodo, alla sostanza quindi di quel discorso », come affermato dal dottor Gianni Letta nella relazione su « La redazione stenografica di un quotidiano » tenuta al Convegno promosso nel dicembre 1986 dalla Scuola di formazione professionale della Camera dei deputati (v. *La stenografia in Parlamento*, edito a cura dell'Ufficio stampa e pubblicazioni della Camera dei deputati).

Ed è proprio partendo da queste riflessioni di Letta che si può introdurre un'altra considerazione relativa al momento presente nel quale « ci troviamo in presenza di molte contestazioni in ordine al ruolo stesso della stenografia in rapporto alle moderne tecnologie », come osserva l'avvocato Gian Franco Ciaurro, Estensore del processo verbale della Camera dei deputati, nel volume citato; un momento in cui il Ministero della pubblica istruzione ha introdotto sperimentazioni che escludono l'insegnamento della stenografia dall'istruzione tecnica e dall'istruzione professionale.

C'è da chiedersi cioè se in questo momento, nel quale si verifica l'avvento di strumenti tecnologici, dell'informatica e della computerizzazione, non sia superata la professione dello stenografo.

La risposta all'interrogativo viene dalle stesse riflessioni di Letta: le macchine, le nuove tecnologie saranno sempre e dovranno essere a servizio e di aiuto al lavoro indispensabile della persona, del professionista e specialista stenografo, che opera con la sua iniziativa, intelligenza, creatività, capacità critica e di interpretazione. Nessuno strumento tecnico, neppure il più sofisticato potrà sostituire completamente lo stenografo. « Malgrado

il notevole sviluppo tecnologico fin qui realizzato, si avverte in modo sempre più impellente l'esigenza di una massiccia presenza umana negli uffici di segreteria delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e private. Lungi dall'essere emarginata, sotto la spinta della tecnologia e dei nuovi modelli culturali, la stenografia consolida, in questo contesto umano, la propria presenza e si impone ancora come strumento di lavoro intellettuale e tecnico ». Così si esprime il dottor Giovanni Panarello, direttore dei corsi di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati, nel volume citato, affermando ancora che questa considerazione è una « risposta probante agli inquietanti interrogativi che in questi ultimi anni sono echeggiati negli ambiti scolastici e ministeriali sul ruolo che la professionalità stenografica può svolgere ancora nella società tecnologicamente avanzata del 2000 e sulla sua utilità funzionale a cospetto della informatica e della nuova tecnica di elaborazione e trattamento dei testi ».

Ma la stenografia, oltre ad essere una disciplina che prepara ad una professione non superata, è un insegnamento che indubbiamente concorre alla formazione complessiva della personalità. Essa comporta, infatti, dapprima un complesso di operazioni di analisi, di scissione, di riduzione in segni piccoli e rapidi delle parole, e successivamente di sintesi, ossia di ricostruzione, di trascrizione per giungere all'interezza della frase.

L'apporto formativo di questa disciplina è stato chiaramente messo in evidenza dal professor Francesco Maria Guadalupi, docente universitario del Dipartimento di scienze dell'educazione dell'Università *La Sapienza* di Roma, nel suo intervento riportato nel più volte citato volume. Guadalupi accenna all'apporto che questa disciplina dà al senso logico ed allo spirito critico, sul piano della simbolizzazione e della transcodificazione.

Che lo studio della stenografia abbia una grande valenza formativa, può essere desunto anche dalle riflessioni del dottor Ennio Draghicchio, provveditore agli

studi di Bergamo. « Le due grandi professionalità che oggi si richiedono — dice Draghicchio — sono le capacità di sintetizzare e poi di riaggiustare un testo, di rielaborarlo a livello linguistico apprezzabile. Di qui l'insegnamento della stenografia all'interno di un quadro di sviluppo delle capacità espressive del ragazzo. Ogni linguaggio sintetico mette in moto un alto grado di concentrazione, di attivazione dei processi mentali e motori e non c'è dubbio che sintetizzare un discorso e poi riprodurlo in un linguaggio ordinario di analisi corretta, presuppone capacità linguistiche non comuni (resocontista — tecnico della lingua e sue abilità). Questo è un altro dato molto importante non soltanto da espletare in lingua italiana ma anche in lingua straniera » (Ennio Draghicchio — provveditore agli studi di Bergamo — *L'insegnamento della stenografia al computer parte integrante del laboratorio di trattamento testi: program-*

mazione didattico-pedagogica — 27 novembre 1987, resoconto stenografico a cura dell'Unione professionale stenografica italiana).

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra stenografia e lingue straniere, rapporto che porta vantaggi reciproci all'apprendimento delle stesse discipline, ma soprattutto alla persona che le apprende; così come l'insegnamento della stenografia si raccorda alla filologia e alla linguistica moderna.

Si tratta quindi di organizzare in modo approfondito ed organico, a livello universitario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e al *computer* per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere e in pedagogia possano rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia debbono comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) teoria e pratica stenografica, di durata biennale, per l'apprendimento, a scelta dello studente, di uno dei quattro sistemi stenografici riconosciuti dallo Stato;

b) storia delle scritture veloci e teoria dei sistemi stenografici ammessi all'insegnamento;

c) glottologia;

d) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

1. L'insegnamento delle materie di teoria e pratica stenografica e di storia delle scritture veloci è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi a personale di ruolo ordinario nelle scuole secondarie superiori come insegnante di stenografia amanuense in lingua italiana e straniera nonché computerizzate, con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa i criteri e le modalità per la formulazione di una

graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti di ruolo ordinario interessati ad avere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti, a docenti laureati con almeno 25 anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a docenti che ricoprono incarichi di insegnamento presso le scuole superiori di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati.

ART. 3.

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo abilitante per l'insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie.

2. Coloro che siano in possesso del titolo di cui al comma 1 hanno precedenza nel conferimento di supplenze per l'insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie.

3. Le cattedre che si rendono man mano disponibili per l'insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie sono assegnate mediante concorsi riservati a coloro che siano in possesso del titolo di cui al comma 1. In attesa dell'espletamento di detti concorsi, si provvede alle necessità di insegnamento in tali cattedre mediante supplenze.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere assegnati posti di ruolo per l'insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie a coloro che non siano in possesso del titolo di cui all'articolo 1.